



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

in persona dei seguenti magistrati

- dr. Gianpiero Scoppa Presidente e rel.
- dr. Francesco Paolo Feo Giudice
- dr. Eduardo Savarese Giudice

nella procedura n. 233-2 del 2023 per l'apertura della liquidazione controllata proposta nell'interesse dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] nato in Napoli il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e della sig. [REDACTED] [REDACTED] nata in Napoli il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) entrambi residenti in S [REDACTED] assistiti e coadiuvati dal Dr. Francesco Di Gennaro (C.F. [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Circolo;

letto il ricorso e la documentazione prodotta dagli istanti in base agli artt. 66 e 268 ccii a corredo della richiesta di apertura della liquidazione controllata a carattere familiare nonché la relazione dell'O.c.c.;

tenuto conto dei chiarimenti formulate all'udienza del 10 Gennaio 2024;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata stante l'evidente stato di sovraindebitamento degli interessati ai sensi degli artt. 2 lett. c) e 268 ccii, avente origine comune ad entrambi i coniugi (ART. 65 e 66 ccii) e la assoluta impossibilità di fronteggiare con regolarità la propria debitoria (oltre [REDACTED] e quindi superando il limite di Euro 50.000 fissato dall'art. 268 comma 4 ccii) a fronte di un reddito mensile pari a circa euro [REDACTED] e tenuto altresì conto della intercorsa vendita giudiziale della casa di abitazione a cui è seguita la necessità di cercare un nuovo alloggio;

dato atto che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata del Gestore della crisi contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica e contabile, patrimoniale finanziaria così come richiesto dall'art. 269, comma 2 del ccii;

considerato che non risultano sussistere ragioni per la nomina di un liquidatore diverso dal nominato O.c.c.;

P.T.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 e ss. ccii;

nomina giudice delegato il dr. Marco Pugliese;

nomina liquidatore l'Avv. Stefano Ruocco (Cf. RCCSFN78M16F839K), confermando l'O.c.c. che ha assistito i ricorrenti;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove previste), nonché dell'elenco aggiornato dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 45 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, il liquidatore nominato predisponga due progetti di stato passivo, l'uno per ciascuna massa, ai sensi dell'art. 273 comma 1 ccii, e lo comunichi agli interessati;

ordina la consegna dei beni mobili ed il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti rispetto ai beni diritti sui beni immobili risultanti dalla domanda e gli atti e documenti allegati;

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 Gennaio 2024.

Il Presidente

dr. Gianpiero Scoppa

*Uscita ufficio Registro
Nepes, 16/1/2024*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

